

LA DENUNCIA DI INFORTUNIO ALL'INAIL I NUOVI ADEMPIMENTI

Dal 12 Ottobre 2017 i datori di lavoro saranno tenuti a denunciare all'INAIL anche gli infortuni inferiori a tre giorni.

di Elvira D'Alessandro – Consulente del Lavoro – 13 febbraio 2017



Con l'entrata in vigore, il 12 ottobre 2016, del Decreto Interministeriale 183/2016 istitutivo del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) sono scattati i sei mesi (ora spostati a 12) al termine dei quali decorrerà l'obbligo , ai soli fini statistici, di denunciare gli infortuni con assenza anche di un solo giorno (escluso il giorno dell'infortunio) , già previsto dall'art. 18 , comma 1, lett. r) del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza)

SOMMARIO

- **INTRODUZIONE**
- **LE ABROGAZIONI**
- **GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO**
- **GLI OBBLIGHI DEL LAVORATORE**
- **LE PROCEDURE DAL 12 OTTOBRE 2017.**

INTRODUZIONE

Il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza del Lavoro del 9 aprile 2008 (D.Lgs. 81) , entrato in vigore il 15 maggio 2008, aveva previsto all'art. 8 l'istituzione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro, al fine di “ fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate demandando all'INAIL la gestione tecnica ed informatica , nel rispetto della privacy ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP , nonché le regole per il trattamento dei dati, erano subordinate all'emanazione di apposito decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella P.A. , acquisito il parere della Conferenza Stato Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano , entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del T.U. sulla Salute e Sicurezza.

Solo (finalmente) il 27 settembre 2016 è stato pubblicato in G.U. il Decreto Interministeriale 25 Maggio 2016, n. 183, istitutivo del SINP .

Il provvedimento, entrato in vigore il 12 ottobre 2016, è reso operativo sull'infrastruttura informatica dell'INAIL e raccoglie i seguenti dati:

- il quadro produttivo e occupazionale, che tiene conto dei settori produttivi, delle dimensioni, della consistenza e qualificazione delle imprese e delle dinamiche occupazionali;
- il quadro dei rischi, generato dalla elaborazione di dati personali e giudiziari;

- il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori, contenente i dati su infortuni e malattie professionali, eventi morbosi e mortali, classificati per settore di attività;
- il quadro delle azioni di prevenzione derivanti dai piani regionali e territoriali di prevenzione;
- il quadro degli interventi di vigilanza, contenente i dati riguardanti le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- il quadro relativo agli infortuni verificatisi per ciascun settore.

LE ABROGAZIONI

Il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 in attuazione della L.183/2014, entrato in vigore il 24 settembre 2015, con l'art. 21 è intervenuto modificando alcuni articoli del T.U. INAIL (D.P.R. 1124/1965) così da ridurre i previsti adempimenti formali attraverso l'utilizzo di strumenti informatici .

Trasmissione del certificato medico

E' stato modificato l'art. 53 del DPR 1124/65 per cui il datore di lavoro, fermo l'obbligo di trasmettere la denuncia dell'evento all'INAIL è esonerato dall'obbligo della trasmissione del certificato medico al quale deve provvedere il medico certificatore che presta la prima assistenza.

Resta, tuttavia, a carico del datore di lavoro l'indicazione nella denuncia obbligatoria in modalità telematica dei riferimenti del certificato medico, i quali sono resi disponibili, sempre telematicamente, dall'Istituto assicuratore.

A decorrere dal **22 marzo 2016** sono stati, quindi, resi disponibili i nuovi applicativi per la consultazione, da parte del datore di lavoro munito di credenziali di accesso, del certificato medico trasmesso per via telematica, in apposita sezione del portale dell'Istituto.



ATTENZIONE

La ricerca del certificato avviene digitando il codice fiscale del lavoratore, il numero identificativo del certificato medico e la data di emissione dello stesso.

Comunicazione di infortunio all'Autorità di Pubblica Sicurezza

E' stato, inoltre, modificato l'art. 54 del T.U. INAIL che prevedeva l'obbligo di denunciare all'Autorità di Pubblica Sicurezza gli infortuni che avessero come conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.

Dal **22 marzo 2016** , pertanto, il datore di lavoro è esonerato dall'invio della prescritta denuncia.



ATTENZIONE

In caso di infortunio mortale o con prognosi superiore a trenta giorni l'Inail metterà a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza i dati relativi alle denunce di infortunio ricevute..

L'INAIL è tenuto a trasmettere i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali, o con prognosi superiore a trenta giorni, anche alle Direzioni Territoriali del Lavoro o ai corrispondenti uffici della Regione Sicilia e delle province autonome di Trento e Bolzano ai fine di procedere alle inchieste sugli infortuni stessi.

Registro Infortuni

A decorrere dal **23 dicembre 2015**, il datore di lavoro non avrà più l'obbligo della tenuta del "Registro, Infortuni" istituito con l'art. 403 del D.P.R. . n. 547/1955 (modello approvato con D.M. 12.9.1958 e successivamente modificato il 5.12.1996) sul quale dovevano essere annotati cronologicamente tutti gli

infortuni sul lavoro che comportavano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell'evento.

Per effetto della predetta disposizione il datore di lavoro, quindi, non sarà più tenuto ad istituire il predetto registro ma non potrà ometterne la conservazione come ordinariamente previsto (4 anni).

 **ATTENZIONE**

L'INAIL precisa, con la circolare 92/2015, che gli infortuni avvenuti in data precedente a quella del 23 dicembre 2015 saranno consultabili nel registro infortuni abolito dalla norma in esame, confermando, seppur indirettamente , un obbligo di conservazione del libro.

Con l'abolizione del Registro Infortuni non sono più previste sanzioni a partire dal 23.12.2015 ma non è escluso ne siano comminate per irregolarità nelle registrazioni eventualmente commesse in relazione ad eventi che si sono verificati prima di tale data.

Per consentire ai datori di lavoro e loro intermediari di monitorare gli eventi infortunistici che si sono verificati dopo la data di abolizione del Registro Infortuni l'INAIL ha reso disponibile l'accesso telematico al c.d. "cruscotto infortuni" che si trova nel portale www.inail.it nella sezione "denuncia di infortunio e malattia professionale"

GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro è tenuto a denunciare l'infortunio all'INAIL, in tutti i casi di evento infortunistico occorso a lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all'obbligo assicurativo e con prognosi oltre tre giorni escluso il giorno stesso dell'infortunio, entro due giorni (o 5 giorni in caso di malattia professionale) da quello in cui ne ha avuto notizia. .

La denuncia è d'obbligo indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità .

Per il principio di automaticità delle prestazioni la tutela assicurativa comprende anche i casi in cui il datore di lavoro non abbia regolarmente versato il premio assicurativo.

 **ATTENZIONE**

Come già in precedenza la denuncia andrà inviata esclusivamente per via telematica (Mod. 4 bis Prest.) all'Istituto di competenza territoriale in base al domicilio del lavoratore infortunato .

L'invio della predetta denuncia assolve sia l'obbligo previsto ai fini assicurativi sia gli obblighi statistico/informativi contenuti nell'art. 18, comma1, lett. r , del D.Lgs.81/2008 una volta entrata in vigore la relativa normativa di attuazione come si vedrà di seguito.

 **ATTENZIONE**

Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.

L'infortunio dell'imprenditore artigiano.

Come precisato dall'INAIL gli artigiani e i soci titolari, nella loro duplice veste di assicuranti e assicurati, devono denunciare l'infortunio da essi stessi subito entro 2 giorni dalla data del certificato medico che prognostica l'infortunio non guaribile entro 3 giorni. In considerazione della particolare

difficoltà in cui può venirsi a trovare il titolare di azienda artigiana al momento dell'infortunio lavorativo, l'INAIL ritiene assolto l'obbligo di denuncia nei termini di legge con l'invio telematico del certificato da parte del medico o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza. L'interessato dovrà tuttavia provvedere, appena possibile, a compilare e a trasmettere il modulo di denuncia.

ATTENZIONE

E' opportuno ricordare , ai fini degli obblighi di denuncia di infortunio che il sabato per l'INAIL, è un normale giorno lavorativo. L'azienda, quindi, anche se opera su 5 giorni lavorativi non può far slittare la denuncia d'infortunio , in scadenza di sabato, al primo giorno lavorativo utile.

GLI OBBLIGHI DEL LAVORATORE

il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro ", *nonché a denunciare allo stesso datore la malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo per il tempo antecedente alla denuncia; sempre il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data della sua emissione e i giorni di prognosi relativi all'evento*".

Il lavoratore che non informa per tempo il datore di lavoro dell'infortunio subito, e lo costringe quindi a inoltrare in ritardo la Denuncia d'infortunio all'INAIL, è punito con la perdita del diritto a ottenere le prestazioni economiche per i giorni precedenti quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio e ha ricevuto il primo certificato medico (art. 52 del DPR 1124/1965)

I NUOVI OBBLIGHI DI DENUNCIA INFORTUNI

Con la conversione del D.L. 244/2016 (c.d. "Milleproroghe") nella L. 27 febbraio 2017, n.19 è stato prolungato di ulteriori sei mesi il termine per la decorrenza dell'obbligo, disposto dal Decreto Interministeriale 183/2016 istitutivo del SINP , di comunicare in via telematica all'INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento (introdotto dall'art. 8 del D.Lgs. 81/2008).

Il differimento dell'entrata in vigore del nuovo obbligo , come precisato nella relazione tecnica al provvedimento, si è reso necessario per consentire all'INAIL di predisporre idonee procedure telematiche necessarie al corretto funzionamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro.

Decorrenza dei nuovi obblighi

Dal 12 ottobre 2017, i datori di lavoro, saranno , quindi, tenuti a porre in essere i seguenti adempimenti:

- 1) Trasmettere telematicamente all'INAIL la comunicazione a **fini statistici ed informativi** di tutti gli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico;
- 2) Trasmettere per via telematica all'Inail la denuncia a **fini assicurativi** degli infortuni, come già oggi avviene, che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico.

La predetta comunicazione sostituisce, di fatto, il previgente obbligo di annotare tutti gli infortuni indipendentemente dalla durata della prognosi , quindi anche quelli guaribili in un solo giorno, nel "Registro degli Infortuni" (intempestivamente abrogato a decorrere dal 23 dicembre 2015)

consentendo, così, all'INAIL di monitorare l'andamento infortunistico ai fini di approntare una più puntuale prevenzione.

Va sottolineato che dal 12 ottobre 2017 :

- 1) nulla cambierà, rispetto ad oggi, relativamente agli obblighi di denuncia degli infortuni con prognosi superiore a tre giorni ;
- 2) in caso di infortunio con periodo iniziale di astensione pari o inferiore a tre giorni , la denuncia conterrà solo informazioni utili ai fini statistici.

Tuttavia se l'infortunio dovesse poi prolungarsi oltre i tre giorni inizialmente previsti il datore di lavoro dovrà integrare l'iniziale denuncia con gli ulteriori dati previsti dal T.U. necessari ai fini assicurativi.

SANZIONI

La mancata denuncia di infortunio entro il termine di due giorni dal ricevimento del certificato prevede, oggi, una sanzione che va da euro 1.290,00 ad euro 7.745,40 .

Alla violazione è applicabile l'istituto della diffida . Se l'azienda paga nei termini indicati , la sanzione si riduce a 1.290,00 euro. Se invece ottempera entro 60 giorni dal ricevimento della contestazione , potrà pagare la sanzione ridotta pari ad euro 2.580,00.

A regime per effetto dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni , il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa per :

- 1) mancata o tardata comunicazione di infortunio di durata pari o inferiore a tre giorni : da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 1.800,00 (art. 55,c.5, lett. h, D.Lgs. 81/2008) .
- 2) mancata o tardata trasmissione denuncia infortunio superiore a tre giorni : da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 4.500,00 (art. 55. co. 5, lett. h, D.Lgs. 81/2008);

Riferimenti normativi

- D.Lgs. 81/2008 , Art. 18
- D.Lgs. 151/2015
- D.M. 25 maggio 2016 , n. 183
- INAIL circ. n. 10
- INAIL circ. 92/2015